

Attrezzature di lavoro

ecco i nuovi obblighi formativi per gli operatori

La Conferenza Stato-Regioni ha sottoscritto un Accordo che detta i criteri di abilitazione per l'utilizzo di determinati strumenti di lavoro, vediamo quali

di **Gabriella Galli**

Responsabile Ufficio Salute e Sicurezza del Lavoro UIL

Nella seduta del 22 febbraio scorso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha definito un nuovo Accordo, estremamente importante, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'Accordo attua le disposizioni dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., relative alla formazione/addestramento specifico richiesto per gli addetti (inclusi i soggetti di cui all'art. 21, ovvero i componenti le imprese familiari e i lavoratori autonomi) impegnati nell'utilizzo di determinate attrezzature considerate particolarmente pericolose.

La formazione prevista dall'Accordo - la cui durata e i cui contenuti sono individuati come minimi - essendo una formazione specifica *va considerata aggiuntiva* rispetto agli obblighi formativi nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 37, oggetto delle disposizioni di cui all'Accordo della Conferenza Stato Regioni del 22 dicembre scorso. L'elenco delle attrezzature per cui è richiesta una specifica abilitazione (una sorta di *patentino*), è in realtà piuttosto ampio: oltre ad attrezzature estremamente complesse quali le piattaforme, o le gru, o i carrelli di vario tipo, include macchine di movimento terra il cui utilizzo è molto diffuso, principalmente nel settore edile, ma anche nelle attività agricole e forestali.

Soggetti formatori e caratteristiche dei docenti

Oltre a Regioni e Province autonome, ministero



Passiamo in rassegna i punti più importanti dell'Accordo, sottoscritto il 22 febbraio in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con attenzione alle caratteristiche dei soggetti formatori ed ai percorsi formativi previsti per gli addetti all'utilizzo di particolari attrezzature.



ELENCO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE (ALLEGATO A)

- Piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- Gru a torre;
- Gru mobili;
- Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo;
- Carrelli semoventi a braccio telescopico;
- Carrelli industriali semoventi;
- Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi;
- Trattori agricoli o forestali;
- Macchine movimento terra;
- Escavatori idraulici;
- Escavatori a fune;
- Pale caricatori frontali;
- Terne;
- Autoribaltabili a cingoli;
- Pompe per calcestruzzo.

del Lavoro, Inail, Associazioni sindacali e datoriali, Ordini e Collegi professionali cui afferiscono coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione - possono svolgere i corsi di formazione di cui all'Accordo - le aziende produttrici/distributrici, noleggiatrici, utilizzatrici (per i loro dipendenti) delle attrezzature individuate, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello definito in ciascuna Regione. Inoltre i soggetti formatori devono possedere esperienza di almeno tre anni nella formazione sulle specifiche attrezzature di cui all'Accordo o esperienza di almeno 6 anni nella formazione in materia di salute e sicurezza.

Potrà essere impegnato come *docente*, il personale con "esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale nelle tecniche di utilizzo delle attrezzature che trattasi". Può svolgere il ruolo di docente anche il personale interno alle aziende.

Le nuove disposizioni

L'entrata in vigore è prevista dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo in Gazzetta Ufficiale (avvenuta lo scorso 12 marzo). I lavoratori che, alla data dell'entrata in vigore dell'Accor-

do, sono incaricati dell'uso delle attrezzature in oggetto, devono effettuare i corsi *entro 24 mesi*.

Riconoscimento della formazione pregressa

Sono riconosciuti come validi i corsi che all'entrata in vigore dell'Accordo siano già stati effettuati e che:

- abbiano avuto una durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli Allegati dell'Accordo;
- siano stati composti di un modulo teorico e un modulo pratico e abbiano avuto una verifica finale dell'apprendimento, anche se inferiori come ore ai nuovi corsi previsti dagli Allegati dell'Accordo; tali corsi devono essere integrati tramite il modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso;
- abbiano avuto una qualsiasi durata e non completati da verifica finale. Tali corsi devono essere integrati tramite il modulo di aggiornamento entro 24 mesi e con verifica finale.

Il Modulo giuridico-normativo deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili. Dalla data di rilascio dell'attestato, l'abilitazione ha validità per cinque anni. Dopo i cinque anni, l'abilitazione viene rinnovata a seguito della frequenza del corso di aggiornamento che è di 4 ore, di cui almeno 3 sono relative agli argomenti dei moduli pratici riportati negli Allegati.

La metodologia didattica

Considerando la specificità della formazione, la metodologia didattica deve non solo prevedere un equilibrio tra lezioni frontali, confronto tra le esperienze, lavori di gruppo, ma anche tra dimostrazioni, prove pratiche e simulazioni di gestione autonoma dell'attrezzatura da parte dell'allievo. Inoltre è possibile utilizzare *la formazione e-learning ma esclusivamente per la parte generale dei moduli giuridico-normativo e tecnico*.

Per comprendere i criteri con cui sono stati individuati i requisiti minimi di ciascun percorso formativo specifico, relativo a una determinata attrezzatura, esaminiamo di seguito (*vedi Tabella 1, nella pag. seguente*) i nuovi obblighi formativi previsti per gli addetti alla conduzione di:

- piattaforme di lavoro mobili elevabili (Ple);
- carrelli elevatori;



Tabella 1. Percorsi formativi per specifiche categorie di operatori

Gli addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili		
1. Modulo giuridico-normativo	1 ora	Cenni di normativa generale responsabilità dell'operatore
2. Modulo tecnico	3 ore	Modulo di carattere teorico sulle caratteristiche delle attrezzature in oggetto, le modalità di utilizzo in sicurezza, le procedure operative di salvataggio
3. Moduli pratici specifici	L'accesso ai moduli pratici avviene dopo il superamento della prova intermedia che viene effettuata a conclusione dei due moduli teorici.	
3.1. Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori	4 ore	Al termine di ognuno dei moduli pratici avrà luogo una prova pratica di verifica finale consistente nella esecuzione di almeno due delle prove per ciascun percorso di abilitazione di cui ai punti 3.1 e 3.2 e di tre prove per l'abilitazione di cui al punto 3.3.
3.2. Modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori	4 ore	
3.3. Modulo pratico per PLE sia con stabilizzatori che senza stabilizzatori	6 ore	
2. Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo		
1. Modulo giuridico-normativo	1 ora	Cenni di normativa generale responsabilità dell'operatore
2. Modulo tecnico	7 ore	Modulo di carattere teorico sulle tipologie dei vari veicoli di trasporto interno, principali rischi connessi all'utilizzo dei carrelli semoventi, dispositivi di comando e di sicurezza, condizioni di equilibrio
3. Moduli pratici specifici	L'accesso ai moduli pratici avviene dopo il superamento della prova intermedia (Questionario a risposta multipla) che viene effettuata a conclusione dei due moduli teorici	
3.13.1.Carrelli industriali semoventi.	4 ore	Al termine di ognuno dei moduli pratici avrà luogo una prova pratica di verifica finale consistente nella esecuzione di almeno due delle prove individuate per ciascun percorso di abilitazione
3.23.2.Carrelli semoventi a braccio telescopico	4 ore	
3.33.3.Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi	4 ore	
3.43.4.Carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi	8 ore	
3. Addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli		
1. Modulo giuridico-normativo	1 ora	Cenni di normativa generale, responsabilità dell'operatore.
2. Modulo tecnico	3 ore	Modulo di carattere teorico sulle tipologie delle macchine di movimento terra, caratteristiche costruttive, dispositivi di comando e di sicurezza, controlli da effettuare prima dell'utilizzo, modalità di utilizzo in sicurezza, protezione nei confronti degli agenti fisici
3. Moduli pratici specifici	L'accesso ai moduli pratici avviene dopo il superamento della prova intermedia (Questionario a risposta multipla) che viene effettuata a conclusione dei due moduli teorici	
3.1. Modulo pratico per escavatori idraulici	6 ore	Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale consistente nell'esecuzione: a) di almeno 2 prove specificamente individuate per ciascuna attrezzatura b) 3 delle prove specificamente previste per le tre tipologie di attrezzature del corso di 12 ore, ovvero escavatori idraulici, caricatori frontali e terne
3.2. Modulo pratico per escavatori a fune	6 ore	
3.3. Modulo pratico per caricatori frontali	6 ore	
3.4. Modulo pratico per terne	6 ore	
3.5. Modulo pratico per autoribaltabili a cingoli	6 ore	
3.6. Modulo pratico per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne	12 ore	



- escavatori, pale caricatori frontali, terne e autoribaltabili a cingoli.

I requisiti generali di cui devono essere in possesso i soggetti formatori

Al fine di garantire sicurezza ed efficienza delle esercitazioni pratiche l'Accordo individua *l'Allegato I* "I requisiti di natura generale, di cui devono essere in possesso i soggetti formatori", relativamente "all'idoneità dell'area e alla disponibilità delle attrezzature". Pertanto, per le attività pratiche devono essere disponibili:

- un'area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l'attività di addestramento e con idonee caratteristiche geotecniche e morfologiche;
- la disponibilità di carichi, ostacoli e apprestamenti utili all'addestramento e alle prove di valutazione;
- le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione e idonei all'attività di addestramento (possibilità di intervento del-

- l'istruttore in caso di situazioni di rischio);
- dispositivi di protezione individuale necessari per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione.

La formazione in modalità e-learning

Per quanto riguarda la possibilità di utilizzo della formazione via e-learning, *l'Allegato II* individua gli stessi principi assunti come riferimento dai due Accordi del dicembre scorso per la formazione dei datori di lavoro, lavoratori dirigenti e preposti in relazione a:

- sede e strumentazione;
- programma e materiale didattico formalizzato;
- tutor;
- valutazione;
- durata;
- materiali.

Nella Tabella seguente sono riassunti i requisiti formativi minimi per le specifiche attrezzature, previsti negli Allegati III-X dell'Accordo Stato-Regioni. ■

Tabella 2. Allegati relativi ai requisiti minimi per specifiche attrezzature.

Allegato III	requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori <i>addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili</i>	8 -10 - 12 ore
Allegato IV	requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori <i>addetti alla conduzione di gru per autocarro</i>	12 ore
Allegato V	requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per <i>lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre</i>	12-14-16 ore
Allegato VI	requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori <i>addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo</i>	12-16-20 ore
Allegato VII	requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori <i>addetti alla conduzione di gru mobili</i>	14-22 ore
Allegato VIII	requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori <i>addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali</i>	8-13 ore
Allegato IX	requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori <i>addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatori frontali, terne e autoribaltabili a cingoli</i>	10-16-22-28-34 ore
Allegato X	requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori <i>addetti alla conduzione di pompe per il calcestruzzo</i>	14 ore